

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

canti per molto tempo i posti della magistratura, l'azione della giustizia si rallenta. E volete ciò nonostante assumere una responsabilità così grave, votando l'articolo 1 di questo disegno di legge? E se ciò non conviene, si vorrà accrescere un altro aggravio al bilancio della spesa del Ministero di grazia e giustizia pel solo intento di dare una promozione ai due sostituti procuratori applicati alla Corte di cassazione? Signori, riflettiamo un poco a quello che siamo per decidere. E se la vostra riflessione vi condurrà a dividere le mie convinzioni, voi non indegnerete certamente di far plauso ai dubbi che ho messo innanzi richiamando la vostra attenzione sull'accennato articolo dello schema di legge in esame.

NOCHIO, relatore. Rispondo brevemente alle osservazioni che ha fatte l'onorevole Salaris contro un brano della relazione che accompagna il progetto di legge.

Prima di tutto avrei desiderato che, invece di combattere la relazione, egli avesse pensato che sta innanzi al giudizio della Camera il progetto di legge, e che allora soltanto si combatte la relazione, quando essa non fa che suffragare e confortare gli articoli della legge.

Ora è perfettamente estraneo agli articoli in discussione il sapere per quale motivo e con quale concetto è stata creata la Corte di cassazione di Roma.

Quindi la sua disputa sarebbe in questo punto del tutto accademica.

Ma quando pure volessi entrare nel merito della questione, mi permetta di osservargli l'onorevole Salaris, che non è punto vero che la Corte di cassazione di Roma fu stabilita solamente per il disbrigo degli affari, per liberare dal carico degli affari le altre Corti.

SALARIS. Legga la relazione.

NOCHIO, relatore. Dappoichè prima che alla relazione io sto alla legge che istituisce le sezioni temporanee della Corte di cassazione di Roma. Ora vedo che questa Corte di cassazione ha avuto, per effetto di quella legge, una giurisdizione esclusiva sopra tutte le altre Corti di cassazione del regno; così per esempio in materia penale il giudicare della remissione delle cause dall'una all'altra Corte d'appello o dall'una all'altra Corte di assise per motivi di pubblica sicurezza, e di sospetto legittimo; il risolvere i conflitti di attribuzione, come abbiamo sancito con l'ultima legge sui conflitti di attribuzione; il giudicare dei conflitti di giurisdizione tra diverse Corti di cassazione; il risolvere le questioni di diritto elettorale politico; l'applicazione delle leggi relative agli enti morali ecclesiastici, e delle

leggi fiscali. Tutte queste cose nulla hanno a fare col sopraccarico delle cause delle altre Corti di cassazione del regno, e non sono punto temporanee, ma permanenti; ond'è che il concetto, lo attributo di *temporaneo* aggiunto alle sezioni di Cassazione esistenti in Roma non si deve intendere nel senso che queste sezioni abbiano a cessare quando il disbrigo degli affari sia compiuto, ma si deve intendere nel senso che queste sezioni un giorno o l'altro, quando il Parlamento lo credesse opportuno, si debbano trasformare in Corte di cassazione unica. Una Corte può essere temporanea tanto se debba un giorno cessare di vivere, assolutamente come se debba cessare di vivere come sezione, per cominciare a vivere come Corte di cassazione unica.

Dopo di avere scagionata la relazione dagli appunti dell'onorevole Salaris, vengo alle osservazioni che egli ha fatte contro al primo articolo del progetto di legge.

L'onorevole Salaris ci dice che basterebbero due sostituti procuratori generali di Corte d'appello applicati alla Corte di cassazione di Roma. Io osservo essere stato questo il rimedio che fino ad ora si è adoperato.

Ora quando si vede che un rimedio per sua natura temporaneo per effetto del bisogno e della necessità diventa permanente, allora non si tratta più di un rimedio passeggero; si tratta di una vera e propria istituzione che noi dobbiamo consacrare con un provvedimento organico.

Il fatto finora ci ha provato fino dal giorno in cui fu istituita la Corte di cassazione di Roma, che di questi due sostituti procuratori generali applicati al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione di Roma, non si poteva far di meno, ed i dati statistici che sono stati allegati al progetto di legge confortano questa mia proposizione.

Se quindi è una necessità che sia aumentato il numero dei membri del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, io non comprendo come si voglia adottare il rimedio di una applicazione temporanea di funzionari tolti dai Pubblici Ministeri di altre Corti d'appello, sconvolgendo ancora le piante organiche degli altri Pubblici Ministeri presso le Corti d'appello. La quale nostra convinzione acquista un maggior peso, allorchè si pensa quanta poca spesa costa il piccolo allargamento della pianta organica del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione di Roma.

Altra osservazione è stata fatta dall'onorevole Salaris relativamente alla scelta di questi due individui che debbono essere chiamati a compiere la parte di sostituti procuratori generali di Corte di cassazione.